

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

AVVOCATURA REGIONALE

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: **AVVOCATURA REGIONALE**

UFFICIO:

L'Estensore
Avv. Marianna Cerasoli
(firma)

Il Dirigente del Servizio
Avv. Stefania Valeri
(firma)

Il Dirigente dell'Avvocatura Regionale
Avv. Stefania Valeri
(firma)

Il Componente la Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Ernesto Grippo
(firma)

Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 14 GEN 2016



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Verifica Atti Presidente e della Giunta
Regionale
M. Antonelli Ameli
(firma)



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 12 GEN. 2016 Delib. N. 7

L'anno il giorno del mese di 12 GEN. 2016
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig. LUCIANO D'ALFONSO
con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. <u>DI MATTEO ASSENTE</u> | 6. <u>PAOLUCCI ASSENTE</u> |
| 2. <u>LOLLI</u> | 7. <u>PEPE ASSENTE</u> |
| 3. <u>GEROSOLIMO</u> | 8. <u>SCIOCCO</u> |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

Svolge le funzioni di Segretario Ernesto Grippo

OGGETTO

Ricorso alla Corte Costituzionale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 29 recante: "Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese". Costituzione in giudizio e conferimento incarico difensivo all'Avvocatura Regionale (CC 29/15)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- con atto notificato in data 10.12.2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale nei confronti della Regione Abruzzo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 29 "Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese" con espresso riguardo all'art. 1, rubricato "Finalità";

il testo della disposizione sopra richiamata stabilisce:

1. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero della Regione Abruzzo sono vietate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori e concessori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati al rilascio di titoli abilitati per

l'esercizio di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Tale divieto concerne anche i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

3. È fatta salva l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge".

RILEVATO che, con l'atto di impugnativa in oggetto, il ricorrente ha richiesto al Giudice delle Leggi la declaratoria di incostituzionalità della richiamata disposizione regionale – impositiva di un divieto alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare entro le dodici miglia dal perimetro delle coste abruzzesi – per asserito contrasto con la normativa statale vigente in tema di procedimenti autorizzatori e concessori per l'esercizio delle suddette attività in mare (in particolare con l'art. 6, comma 17 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) nonché con i principi fissati dalla normativa statale vigente in materia di localizzazione delle opere energetiche in mare contenuta nella legge n. 239/2004, in violazione dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione

RILEVATO, altresì che la medesima disposizione regionale, facendo salvi solamente i titoli abilitativi già rilasciati e, quindi, trovando applicazione anche nei riguardi dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, secondo il Governo finirebbe per interferire con lo svolgimento di un procedimento amministrativo-incardinato in capo all'amministrazione statale e finalizzato al rilascio della concessione per lo svolgimento dell'attività di coltivazione di idrocarburi nelle acque di mare poste innanzi alle cose abruzzesi ("Ombrina mare"), ostacolando l'applicazione della sopra citata norma statale;

CONSIDERATO che nell'atto di impugnativa vengono evidenziati ulteriori profili di incostituzionalità della norma regionale in parola, quali la presunta antitesi con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale in ordine all'adozione delle determinazioni relative alle zone di mare antistanti le coste italiane, rimesse in via esclusiva allo Stato, con l'articolo 118 Cost., in attuazione del quale sono attribuite allo Stato le competenze amministrative in materia di impianti e infrastrutture energetiche considerate di preminente interesse nazionale per la sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, e con il principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento, e quindi del buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

ATTESO che alcuna relazione è stata fornita dalla Struttura della Giunta regionale competente *rationae materiae*;

VISTE le relazioni rimesse dalle strutture Regionali competenti in materia di legislazione, nello specifico dal Servizio Legislativo del Consiglio Regionale (cfr. nota prot. n. 27735 – PRES-02 del 22.12.2015) e dal Servizio Attività Legislativa e Qualità della Normazione della Giunta Regionale (cfr. nota prot. n. RA 327923 DPA007 del 31.12.2015), secondo le quali i rilievi sollevati dal Governo nella circostanza di specie appaiono fondati nel merito;

PRESO ATTO che, relativamente ai singoli motivi di illegittimità contenuti nell'atto di gravame, viene nondimeno sottolineata dal Servizio Attività Legislativa e Qualità della Normazione della Giunta Regionale, la non condivisibilità di una specifica censura sollevata dal ricorrente a proposito della asserita violazione dell'articolo 5 della Costituzione, in quanto detto contrasto parrebbe porsi piuttosto come un effetto indiretto e mediato della violazione della norma statale interposta (art. 6, comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)

RILEVATO, altresì, come tale ordine di considerazioni aprirebbe la strada ad eccezioni di natura procedurale, e potrebbe condurre, sulla scia di precedenti pronunce del Giudice delle Leggi (cfr. sent. n. 27/2008), ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cui è causa per difformità tra la deliberazione di impugnativa adottata dal Consiglio dei Ministri ed il testo del ricorso predisposto dall'Avvocatura dello Stato in riferimento ai parametri costituzionali evocati alla base del paventato conflitto;

VISTA la allegata relazione conclusiva rimessa dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 239 CC 29/15 del 12.01.2016, nella quale si richiamano le considerazioni tecnico-giuridiche rimesse dai Servizi legislativi, ma al contempo si sottolinea l'approvazione, *medio tempore* intervenuta, da parte del legislatore statale della novella all'articolo 6, comma 17 del D.Lgs. n. 152/06, contenuta nell'articolo 1, comma 239 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la cui portata normativa assume particolare importanza in ordine alla questione dedotta nell'odierno gravame, poiché il testo della recente disposizione potrebbe essere invocata in sede processuale quale *ius superveniens* ai fini dell'ottenimento di una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

RITENUTO, pertanto, di condividere le considerazioni espresse nella relazione trasmessa dall'Avvocatura Regionale, anche in ragione della estrema delicatezza della tematica sottesa all'oggetto dell'odierno gravame - che impiega tuttora l'Amministrazione regionale a difesa delle proprie coste e del proprio territorio avuto riguardo alle iniziative volte allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi nelle aree prospicienti il litorale abruzzese - nonché, in ogni caso, alla luce della sopravvenuta novella legislativa contenuta nel richiamato l'articolo 1, comma 239 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO, in virtù delle osservazioni che precedono, che sussistono sufficienti elementi per contestare la prospettata illegittimità costituzionale della normativa regionale in disamina dinanzi alla Corte Costituzionale;

VISTI l'art. 127 della Costituzione, l'art. 31 della L. n. 87/1953 e l'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale 16.3.1956;

VISTA, infine, la L.R. n. 9 del 2000 recante "Istituzione dell'Avvocatura Regionale";

VISTA la L.R. 77/99 art. 23;

RITENUTO di poter affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Abruzzo all'Avvocato Stefania Valeri e all'Avvocato Marianna Cerasoli dell'Avvocatura Regionale, con facoltà di elezione di domicilio;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la costituzione, nei modi e nei termini di legge, della Regione Abruzzo nel giudizio proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 29 recante "Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese";
- di conferire il relativo incarico legale all'Avvocato Stefania Valeri e all'Avv. Marianna Cerasoli dell'Avvocatura regionale, con facoltà di elezione di domicilio;
- di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ed alle Strutture regionali competenti nelle materie oggetto di impugnativa